

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1411)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, organizzazione dello Stato, Regioni, disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 19 ottobre 1965 (V. Stampato n. 18)

d'iniziativa del deputato SANTI

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 ottobre 1965*

Abrogazione di norme che prevedono la perdita, la riduzione e la sospensione delle pensioni a carico dello Stato o di altro Ente pubblico

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Sono abrogate le disposizioni che prevedono, a seguito di condanna penale o di provvedimento disciplinare, la perdita, la riduzione o la sospensione del diritto del dipendente dello Stato o di altro Ente pubblico al conseguimento e al godimento della pensione e di ogni altro assegno od indennità da liquidarsi in conseguenza della cessazione del rapporto di dipendenza.

Art. 2.

La pensione e gli altri trattamenti previsti dal precedente articolo 1, che siano stati perduti, ridotti o sospesi, sono ripristinati integralmente dal primo giorno del mese successivo all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 3.

La presente legge si applica anche nei riguardi delle persone diverse dal dipendente dello Stato o di altro Ente pubblico che a norma delle disposizioni vigenti hanno od avevano, comunque, titolo alla pensione o ad altri trattamenti previsti dal precedente articolo 1.

Art. 4.

La pensione e gli altri trattamenti previsti dagli articoli 1 e 3 della presente legge sono sequestrabili e pignorabili per il realizzo dei crediti da risarcimento del danno eventualmente causato dal dipendente.

Quando i crediti predetti siano stati accertati con sentenza passata in giudicato, il ristoro del danno subito dall'Amministrazione può avvenire anche mediante trattenuta sugli importi da corrispondere.

La pensione, comunque, non può essere sottoposta a sequestro, a pignoramento o a trattenuta in misura superiore ad un quinto, valutato al netto di ritenuta.